



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.3007/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti I e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa"
Reg. Gen. n. 169

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flaviis.
Depositata il 16 febbraio 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 24 FEB 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa”

Ad iniziativa dei Consiglieri Lonardo e De Flaviis

(Registro Generale numero 169)

Reg. Gen. n. 169

Servizio Assemblea



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione Illustrativa

La trasparenza, l'accessibilità e la qualità del sistema normativo costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. La Repubblica, e le istituzioni che la costituiscono ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, non impongono carichi normativi o oneri burocratici non necessari ai fini della tutela degli interessi generali e della tutela dei diritti e delle libertà delle persone e delle formazioni sociali nelle quali si svolge la loro personalità.

Per quanto concerne il sistema normativo statale, regionale e locale, sono livelli essenziali delle prestazioni che la Repubblica deve garantire a tutti, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*, della Costituzione: a) il contenimento dell'inflazione normativa e dei costi da regolazione imposti a persone, imprese, comunità intermedie; b) la aggregazione, per quanto possibile, della normazione primaria e secondaria in testi unici; c) la semplificazione dei procedimenti e degli oneri burocratici; d) la consultazione dei destinatari delle regole normative, nella fase di predisposizione delle stesse; e) l'analisi preventiva dell'impatto della nuova regolazione.

La proposta di legge in esame procede in conformità ai suindicati principi, prevedendo un percorso procedimentale finalizzato alla aggregazione delle norme regionali esistenti in testi unici e nella articolazione di una codificazione regionale che possa costituire uno strumento agevole a disposizione non solo degli operatori del diritto ma anche per tutti coloro che operano nei differenziati settori sociali. Per detta attività è previsto il coinvolgimento di personale di giunta e di consiglio il quale si avvale del supporto tecnico e scientifico degli Ordini professionali.

L'articolo 1 prevede un programma di riordino normativo regionale finalizzato ad una progressiva e costante riduzione delle leggi esistenti ed in una loro razionalizzazione.

L'articolo 2 individua nei testi unici la formulazione tipizzata di aggregazione normativa culminante in una raccolta organica in forma di codificazione.

L'articolo 3 individua i criteri ed i principi direttivi per la formulazione dei testi unici.

L'articolo 4 disciplina le modalità di esame e di approvazione dei testi unici.

L'articolo 5 regola la copertura finanziaria.

A



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 1

Programma di riordino e semplificazione normativa

1. La Regione persegue gli obiettivi della progressiva e costante riduzione del numero delle leggi vigenti e della loro razionalizzazione; a tal fine privilegia il ricorso ai testi unici, alle leggi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.
2. Il Presidente Consiglio regionale assegna alla Prima Commissione Consiliare Permanente, competente per materia, l'esame sullo stato della legislazione regionale. La Commissione si avvale del supporto tecnico degli uffici preposti e di quello scientifico degli organismi professionali.
3. La Commissione provvede:
 - a) a definire le linee generali della politica di semplificazione;
 - b) ad individuare le materie e i settori da disciplinare mediante l'adozione di testi unici;
 - c) ad individuare gli interventi di riordino e di manutenzione dell'ordinamento regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2

Testi unici

1. La Regione promuove la formazione di testi unici della normativa regionale relativa a specifici settori o materie determinate ed omogenee, ed alla successiva raccolta in codici delle leggi regionali.
2. Le disposizioni del testo unico possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate solo in modo espresso, mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. I successivi interventi normativi relativi al settore o alla materia disciplinati dal testo unico sono attuati esclusivamente attraverso la modifica o l'integrazione delle disposizioni del testo unico medesimo.
4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Commissione consiliare competente, dichiara l'inammissibilità dei progetti di legge e di regolamento nonché degli emendamenti non conformi alle regole di cui ai commi 2 e 3.

A



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

Principi e criteri direttivi per la redazione dei Testi unici

1. Nella redazione dei testi unici si osservano i seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) il settore o la materia di intervento è delimitata in modo preciso e puntuale al fine di evitare eventuali interferenze con altri settori o materie;
 - b) il testo unico individua ed abroga espressamente in uno specifico articolo le disposizioni vigenti raccolte nello stesso ed ogni altra disposizione relativa al settore o alla materia di intervento che si intende abrogare;
 - c) il testo unico individua in un apposito articolo le disposizioni relative al settore o alla materia di intervento non inserite nello stesso che restano in vigore;
 - d) il testo unico procede al coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, nonché di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

Esame ed approvazione dei Testi unici

1. In conformità al programma di riordino e di semplificazione normativa di cui all'art. 1, il Consiglio regionale, su proposta della Commissione competente per materia, con apposita risoluzione può incaricare la Giunta regionale di predisporre un disegno di testo unico sulla base dei principi e dei criteri direttivi di cui all'art. 3 e di eventuali altri specificati nella risoluzione stessa, indicando la materia ed il termine entro cui la Giunta è tenuta a presentare il disegno di testo unico redatto in articoli.
2. La redazione dei testi unici e quella successiva della raccolta delle norme in codici è affidata a un gruppo di lavoro tecnico composto da nove funzionari delle strutture organizzative della Giunta e del Consiglio regionale, designati per un terzo dalla Giunta e per due terzi dalla Prima Commissione Consiliare Permanente, alla quale compete, altresì, l'individuazione di organismi professionali esterni di supporto. Il gruppo di lavoro predispone una relazione sull'attività svolta.
3. La proposta di testo unico predisposta dal gruppo di lavoro è approvata dalla Giunta regionale ed è trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.
4. Nei modi previsti dall'art. 42 dello Statuto, il Presidente del Consiglio attribuisce alla Commissione in sede redigente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del disegno di testo unico compilativo; la votazione finale è riservata al Consiglio.
5. I testi unici o loro parti recanti modifiche di carattere sostanziale sono approvati secondo il procedimento ordinario, nei modi previsti dal Regolamento interno.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

Norma finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte assicurando, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, l'invarianza della spesa, delle risorse strumentali ed umane già esistenti disponibili a legislazione vigente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie della U.P.B. del Consiglio Regionale.

Reg. Gen. n. 169

Servizio Assemblea



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEMA TECNICO FINANZIARIA
Norme sul riordino e sulla semplificazione normativa

La proposta di legge in esame prevede oneri finanziari ai quali si farà fronte con le risorse finanziarie già assegnate al Consiglio, garantendo il principio della invarianza della spesa e delle risorse strumentali e di personale.

Reg. Gen. n. 169

Servizio Assemblea

Mod. 43

A